



Promemoria relativo all'obbligo di assistenza in caso di cambio di domicilio

1 Basi legali e direttive

- Art. 4 cpv. 1, art. 9 cpv. 1, art. 12 cpv. 1 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (legge federale sull'assistenza, LAS; RS 851.1)
- Art. 5 cpv. 1 della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (legge cantonale sull'assistenza, LCAss; CSC 546.250)
- Art. 1 delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CSC 546.270)
- Punto B.3 Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale (norme COSAS)

2 Giurisprudenza

- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni dell'8 ottobre 2014 (U 14 54)

3 Situazione di partenza

Con sentenza U 14 54 dell'8 ottobre 2014 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha stabilito che, in base al diritto cantonale, in caso di trasferimento l'organo di assistenza sociale competente al momento del trasferimento dovrebbe garantire l'assistenza pubblica necessaria per un altro mese. Con riguardo alle basi giuridiche il Tribunale ha stabilito che, a seguito del trasferimento in un nuovo comune, nel caso in oggetto il domicilio assistenziale conformemente all'art. 12 LAS in unione con l'art. 5 cpv. 1 LCAss nel comune precedente sarebbe venuto meno. L'obbligo di assistenza del comune precedente sussisterebbe però per un altro mese. A questo riguardo il Tribunale amministrativo si è basato sulle norme COSAS. Nel caso in oggetto il Tribunale amministrativo ha lasciato aperta la questione se l'obbligo di assistenza dell'autorità di assistenza sociale si estingua non già con il trasferimento, bensì soltanto con la fine del mese successivo allo stesso anche nel caso in cui la persona beneficiaria dell'assistenza si trasferisca in un nuovo Cantone di domicilio nel quale le norme COSAS non trovano applicazione (cfr. U 14 54 consid. 3 d).

Al punto B.3 delle norme COSAS, sotto il capitolo "Inizio e fine del contratto locativo" viene stabilito tra l'altro che, in caso di trasferimento, oltre all'affitto l'organo di assistenza sociale precedente eroga di norma le ulteriori prestazioni sociali per il primo mese.

4 Raccomandazione

L'Ufficio cantonale del servizio sociale ha elaborato la seguente raccomandazione al fine di garantire nel Cantone una prassi il più possibile uniforme riguardo all'obbligo di assistenza in caso di cambio di domicilio.

4.1 Cambio di domicilio all'interno del Cantone

In base alla sentenza del Tribunale amministrativo U 14 54 dell'8 ottobre 2014, in relazione alla questione del momento del passaggio dell'obbligo di assistenza in caso di cambio di domicilio sono applicabili le norme COSAS. Se quindi vi è un cambio di domicilio all'interno del Cantone, l'autorità di assistenza sociale precedente è competente per l'affitto nonché per le ulteriori prestazioni sociali per il mese successivo.

4.2 Cambio di domicilio fuori Cantone

Qualora vi sia un cambio di domicilio fuori Cantone, l'Ufficio cantonale del servizio sociale raccomanda l'applicazione delle norme COSAS ovvero l'assunzione dell'affitto nonché delle ulteriori prestazioni sociali per il mese successivo da parte dell'autorità di assistenza sociale precedente nei casi in cui anche nel nuovo Cantone di domicilio della persona assistita vengano applicate le norme COSAS. Negli altri casi l'obbligo di assistenza passa al nuovo comune di domicilio con effetto immediato.

Storico delle versioni del documento

Manuale	Data	Versione	Motivo della modifica / Osservazione
Capitolo B	25 marzo 2019	1.0	Prima stesura
Capitolo B	15 maggio 2019	1.1	Adeguamento layout